

**CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA****Dis-4Change: Studi sul Discorso Climatico e Ambientale****Dis-4Change: Studies on Climate Change and Environmental Discourse****TRA**

- **l'Università di Napoli L'Orientale**, con sede legale in Napoli, codice fiscale 00297640633, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- **Alma Mater Studiorum -Università di Bologna**, con sede legale in Bologna, codice fiscale 80007010376, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- **l'Università degli Studi di Bari**, con sede legale in Bari, codice fiscale 80002170720, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- **l'Università degli Studi di Milano**, con sede legale in Milano, codice fiscale 80012650158, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- **l'Università degli Studi di Salerno**, con sede legale in Fisciano (SA), codice fiscale 80018670655, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- **l'Università degli studi di Torino**, con sede legale in Torino, codice fiscale 80088230018, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto;

- l'Università degli Studi di Udine, con sede legale in Udine, codice fiscale 80014550307, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto; congiuntamente nel seguito del presente atto anche definite, per brevità, "parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Istituzione del Centro

1. Tra le "Università" indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario di Ricerca Dis-4Change: Studi sul Discorso Climatico e Ambientale (Dis-4Change: Studies on Climate Change and Environmental Discourse), nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, intende costituire un luogo di ricerca e di incontro tra studiosi esperti negli studi critici sul discorso del cambiamento climatico e l'ambiente, accogliendo e promuovendo spunti di riflessione di natura linguistica, culturale, e letteraria, in dialogo con studi affini nel campo delle scienze umane e sociali, secondo approcci che mirino ad indagare il modo

in cui il cambiamento climatico e l'ambiente sono comunicati, narrati e socialmente costruiti in e attraverso diversi generi, registri e tipologie testuali. Intende inoltre offrire uno spazio per il dibattito sulla comunicazione dei rischi relativi al cambiamento climatico e l'ambiente, in modo da identificarne le strategie linguistiche, discorsive, narrative e multimodali, partendo dal presupposto fondamentale che l'espressione e la rappresentazione dei fenomeni climatici e ambientali in testi e generi della comunicazione scientifica, mediatica e socio-mediatica, letteraria, filmica, istituzionale, politica, ecc. rifletta il modo in cui sono valutate all'interno della società, ma che possano anche influenzarne le abitudini e gli atteggiamenti.

2. Il Centro si propone il fine di:

- a) promuovere, avanzare e coordinare ricerche nel campo degli studi sull'analisi del discorso, della narrazione e della comunicazione relativi al cambiamento climatico e all'ambiente, anche in chiave ecolinguistica ed ecocritica, in diversi generi, registri e tipologie testuali;
- b) sviluppare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici nelle suddette aree di ricerca;
- c) favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra le Università aderenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Enti e Fondazioni

pubblici e privati che si occupano di tematiche relative all'ambiente e al cambiamento climatico;

d) promuovere convegni, seminari e conferenze che documentino e discutano i risultati delle ricerche, mettendoli altresì in relazione con le problematiche e le esigenze espresse da enti e istituzioni che operano nel campo dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico, e della cura dell'ambiente;

e) dare maggiore visibilità alla ricerca nazionale anche in campo internazionale, attraverso la promozione di convegni e scambi internazionali con centri di ricerca che si occupano di studi nei suddetti campi;

f) attivare strumenti (banche dati, archivi, corpora, collana, rivista internazionale, ecc.) utili a una divulgazione dei risultati di ricerca;

g) partecipare a specifici progetti Europei;

h) favorire la formazione di giovani ricercatori sulle suddette tematiche;

i) svolgere attività di terza missione per rispondere alle esigenze di enti pubblici e privati, imprese, ONG, ecc. interessate a migliorare la loro comunicazione nell'ambito del cambiamento climatico e della cura dell'ambiente.

3. Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente Con-

venzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dalle Università stesse, nell'ambito della rispettiva e autonoma organizzazione.

4. Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei aderenti.

5. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

6. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 - Adesioni al Centro e recessi

1. Gli Atenei facenti parte del Centro alla data di stipula del presente atto sono indicati nell'allegato A.

2. Possono entrare a far parte del Centro altri Atenei che ne facciano motivata richiesta, indicando i nominativi dei propri professori e ricercatori interessati ad aderirvi e il relativo Dipartimento, con l'Unità di ricerca costituita.

3. Il Consiglio Scientifico del Centro delibera in merito a tali richieste. In caso di deliberazione favorevole, le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi competenti di tutti gli Atenei aderenti. Possono richiedere di

aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta.

4. La richiesta di adesione è presentata al Direttore e da questi è sottoposta al Consiglio Scientifico che delibera in merito e potrà ammetterli a far parte dell'organo quali componenti aggregati, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale. Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), fermo restando l'obbligo a concludere le attività intraprese.

5. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e per le eventuali conseguenti deliberazioni.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore.

Art. 5 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dai rappresentanti delle Unità di Ricerca del Centro (uno per ciascuna), per un numero massimo di tre Unità per Ateneo partecipante.

2. I componenti del Consiglio Scientifico sono designati dai Rettori delle Università convenzionate tra i docenti e i ricercatori della o delle Unità di Ricerca, su indicazione dei docenti e dei ricercatori afferenti alle Unità stesse; restano in carica per tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi.

3. Il Consiglio Scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) fissa le linee generali delle attività del Centro;

b) delibera sulle richieste di adesione al Centro, ai sensi dell'art. 3;

c) elegge il Direttore del Centro;

d) approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposte dal Direttore, anche ai fini del rinnovo del Centro;

e) approva la proposta di budget economico e degli investimenti e l'allegata relazione tecnico contabile di ogni anno predisposti in collaborazione con il Direttore e la Segreteria del Dipartimento sede amministrativa;

f) delibera su ogni altro argomento sottoposto al proprio esame dal Direttore.

4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giusti-

ficati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

5. È facoltà del Direttore indire una riunione del Consiglio Scientifico con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli aderenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro. Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Scientifico. Su richiesta del Direttore e verificata la fattibilità tecnica, la seduta congiunta potrà svolgersi anche mediante teleconferenza, video conferenza o audio conferenza.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti eletti tra i professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato cessa con il cessare degli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro, proponendo al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando l'esecuzione di quelle approvate;

b) delibera in merito al piano programmatico annuale delle attività del Centro, predisposto dal Direttore, in cui sono definiti i progetti di utilizzazione delle risorse disponibili;

c) delibera in merito alla relazione annuale, predisposta dal Direttore e approvata dal Consiglio Scientifico, sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzazione delle risorse e su ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta; dopo l'approvazione, la relazione viene trasmessa ai Rettori degli Atenei costituenti il Centro;

d) delibera su eventuali modifiche al presente accordo, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Atenei aderenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni sei mesi e deve riunirsi almeno una volta all'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti.

4. La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso.

5. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di colui che presiede la seduta.

8. Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Direttivo.

9. Su richiesta del Direttore e verificata la fattibilità tecnica, la seduta congiunta potrà svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico fra i professori universitari di ruolo (ordinari e associati) che ne fanno parte ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

2. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. È eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo (l'ordinario - o l'associato, se si tratta di due candidati associati - più anziano in ruolo).

4. Il Direttore rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Scientifico che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Consiglio Direttivo;
- c) predisporre la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, entrambe corredate di un piano di sostenibilità economico-finanziaria, e le trasmette per l'approvazione al Consiglio Scientifico;
- d) provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;
- e) sottoscrive esclusivamente atti riguardanti le attività previste dalla presente Convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento (Direttore o Consiglio di Dipartimento) sede amministrativa del Centro, previa proposta formulata con delibera del Consiglio Direttivo del Centro;
- f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro;
- g) nomina il vicedirettore. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore.

Art. 8 - Sede, Finanziamenti e amministrazione del Centro

1. La sede amministrativa e organizzativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale.
2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
3. Il Centro è organizzato in Unità di Ricerca operanti presso i Dipartimenti con interessi scientifici riguardanti lo studio del discorso climatico e ambientale nei suoi vari aspetti, secondo l'allegato A alla presente Convenzione.
4. Possono far parte delle Unità di Ricerca i professori ordinari e associati, i ricercatori. Sarà cura degli Atenei convenzionati comunicare al Dipartimento sede amministrativa del Centro la costituzione o la soppressione delle Unità di Ricerca.
5. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
 - a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria.
 - b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) dall'Unione Europea
 - d) da convenzioni con Enti di ricerca nazionali e internazionali;
 - e) da altri Enti pubblici o privati o Fondazioni che operano in settori di interesse del Centro;
 - f) ove previsti, dalle Università aderenti.

6. Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.

7. Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

8. L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

9. La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa dello stesso e facendo parte del bilancio dell'Ateneo risulterà da specifico Centro di responsabilità e di costo del budget economico e degli investimenti.

10. La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle

norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

11. Eventuali finanziamenti concessi dai Dipartimenti verranno erogati su base facoltativa ed in base ad accordi specifici, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate ed in conformità con i rispettivi Regolamenti.

12. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

13. Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali / dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

14. Per le proprie attività il Centro può avvalersi del personale che il Dipartimento sede amministrativa del Centro metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze.

Art. 9 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'ultima parte aderente, ha una durata di sei anni ed è rinnovabile.
2. Il rinnovo sarà attuato previa specifica delibera degli organi competenti delle parti aderenti, con la stipulazione di un atto per iscritto.
3. Ogni parte aderente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, con l'impegno a completare eventuali attività intraprese.
4. Ai fini del rinnovo della presente convenzione, il Consiglio Scientifico approva e sottopone ai Dipartimenti e agli Atenei interessati una relazione sulle attività svolte nei sei anni.

Art. 10 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del presente accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente.
2. Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera degli organi del Centro.
3. Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Uni-

versità aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 11 - Modifiche della convenzione

1. Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Scientifico e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro.

Art. 12- Scioglimento del Centro

1. Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Scientifico e con deliberazione degli organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per le attività di ricerca del Centro;
- c) venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione ad un solo Ateneo aderente;
- d) scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo.

2. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà esse-

re assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Art. 13 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.
2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Il Rettore di ciascun Ateneo e/o specifica figura individuata, assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
4. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.
5. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza

in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 14 - Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.

3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

5. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

6. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile.

7. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate. Le Università convenzionate si impegnano, reciprocamente, al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai professori e ricercatori

coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

2. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

3. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17- Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Art. 18 -Foro competente

1. Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Napoli o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 19 - Firma digitale, spese e bollo

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. 6 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

3. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

4. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, All. A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro sedici (€ 16/00) per foglio, verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 dall'Università sede amministrativa come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - del 20 marzo 2023 prot. 22005.

5. La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.
Letta, approvata e sottoscritta.

DATA*

FIRMA**

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.